

LE NUOVE REGOLE PER LE PENSIONI

Il decreto “Salva Italia”, secondo la definizione che ne ha voluto dare il Governo Monti ¹, interviene pesantemente in tema di previdenza realizzando una riforma dell’intero sistema con modifiche riguardanti sia i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione, sia le modalità di calcolo del trattamento.

Prima di illustrare le novità di maggior rilievo per i lavoratori pubblici, raccolte nell’articolo 24 (“*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*”), è importante sottolineare che le stesse non riguardano chi, entro la data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione previsti dalla normativa preesistente. In tal caso sono fatte salve le vecchie regole, sia in riferimento al diritto al pensionamento che alla misura del trattamento.

Le regole precedenti

Chiunque maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto 201/2011 consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e di tale diritto può chiedere la certificazione all’ente di appartenenza (art. 24, comma 3) con modalità al momento ancora da definire. Ricordiamo che i requisiti da possedere entro il 31 dicembre per mantenere le vecchie regole sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia

Nel *sistema retributivo* il diritto si consegue con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Nel *sistema contributivo* si consegue con 65 anni di età e almeno 5 anni di contributi; per le donne, si consegue con 61 anni di età e almeno 5 anni di contributi, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Pensione di anzianità

Raggiungimento, della “quota 96” tra età anagrafica ed età contributiva, purché l’età anagrafica sia di almeno 60 anni e l’anzianità contributiva sia di almeno 35 anni. In pratica è possibile raggiungere quota 96 in due modi (60 anni +36 di contribuzione, 61 anni +35 di contribuzione); ferme restando le soglie di età minima e di anzianità contributiva richieste (60 età – 35 contributi), possono concorrere a determinare la somma anche le eventuali frazioni di anno (es: 60 anni e 5 mesi + 35 anni e 7 mesi).

40 anni di contribuzione

Raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva (40 anni) indipendentemente dall’età anagrafica.

Le nuove regole

Per tutti coloro che non rientrano nella situazione appena descritta, dal 1° gennaio 2012 le regole sono così modificate:

Modalità di calcolo

Tutta l’anzianità contributiva maturata dal 2012 in poi è assoggettata al sistema contributivo. Per quella maturata anteriormente continua ad applicarsi il metodo di calcolo precedentemente previsto. Per chi già era assoggettato al sistema cosiddetto “misto”, in pratica non vi sono modifiche perché i periodi successivi al 1° gennaio 1996 sono già trattati col sistema contributivo.

¹ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284 .

Requisiti di accesso

Pensione di vecchiaia

Il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia sale a 66 anni (art. 24, comma 3). Si deve però tener conto del meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti di accesso alla pensione, previsto dalla manovra del maggio 2010², in relazione agli incrementi della speranza di vita. Con l'approvazione del decreto 2001, n. 201, l'adeguamento – prima previsto ogni 3 anni - avverrà ogni 2 anni. Ciò significa che dal 1° gennaio 2013 il requisito potrà aumentare fino a un massimo di 3 mesi; seguiranno ulteriori incrementi ogni due anni, prevedendo comunque che il limite minimo sia portato a 67 anni nel 2021.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 non esiste più la pensione di anzianità legata al raggiungimento delle cosiddette “quote”: sarà tuttavia possibile andare in pensione prima del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, qualora si abbia un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne.

Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.

... ma con possibili penalizzazioni

Sono previste tuttavia penalizzazioni per chi lascia il servizio senza aver ancora compiuto 62 anni di età. In pratica, si prevede una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento dei 62 di età. Tale riduzione riguarda la quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 2011. La percentuale è di 1 punto per i primi due anni di anticipo ed è elevata a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno (ad esempio, se l'anticipo è di due anni la riduzione è del 2%, se è di tre anni è del 4%, se è di quattro è del 6%).

Nel caso in cui l'anticipo sia inferiore all'anno, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. (art. 24, comma 10).

Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996), il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che gli stessi diano diritto ad una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale (art. 24, comma 11).

Innalzamento del requisito contributivo minimo

Nel sistema contributivo il requisito minimo per l'accesso alla pensione, fino ad oggi stabilito in 5 anni di contributi, viene innalzato a 20 anni.

Abolite le “finestre mobili”

Le finestre mobili (cioè l'intervallo di un anno tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo accesso al trattamento di pensione) sono abolite, ma in realtà assorbite dall'incremento dell'anzianità anagrafica di pensionamento. Per la scuola, fermo restando che ordinariamente si può cessare dal servizio unicamente il 1° settembre, potrà accedere alla pensione chi maturerà i requisiti entro il 31 agosto³.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Tutti i periodi contributivi maturati possono essere comunque “totalizzati”, indipendentemente dalla loro durata (prima occorre che fossero di almeno tre anni presso ciascuna gestione previdenziale)

² decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010

³ Ciò a seguito della disapplicazione, da parte dell'art. 24, comma 5, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 138/2011, che prevedeva il rinvio dell'accesso al trattamento di quiescenza dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Pensionamento forzoso

Il collocamento forzoso in pensione che negli anni scorsi ha riguardato chi avesse maturato i limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni di contributi)⁴, continuerà ad applicarsi ma, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal nuovo decreto. (art. 24, comma 20). Non è al momento chiaro, tuttavia, come dovrà essere gestito il caso di chi maturi i 40 anni di contribuzione o i 65 di età entro il 31 dicembre 2011.

Opzione per il contributivo (personale femminile)

Il comma 14 dell'art. 24 fa salva l'opzione di passaggio al sistema contributivo prevista, *solo per le donne* (a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 2015 in via sperimentale), dall'art. 1, comma 9 della Legge 2004, n. 243. I requisiti necessari per poter esercitare tale opzione sono:

- aver compiuto 57 anni di età (*requisito non richiesto se in possesso di anzianità pensionistica di 40 anni*);
- aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.

Quanto sopra è tuttavia vincolato entro margini di compatibilità economica che saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali⁵.

⁴ articolo 72 del decreto-legge 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 2008, n. 133, e successive modificazioni,

⁵ Il comma 15 dell'art. 24 prevede infatti che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite delle risorse utilizzabili. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici della disposizione di cui al comma 14.